

Oggetto: *Ordinanza per il rilascio delle autorizzazioni alle officine per il controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi della Direttiva 07.07.1998 ed art. 7 del Nuovo Codice della Strada.*

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ❑ il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile adottare misure a carattere permanente che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli;
- ❑ un migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante;
- ❑ la Regione Emilia-Romagna, con Accordo di programma in materia di qualità dell'aria, ha inteso fornire una risposta articolata ed il più possibile omogenea sul proprio territorio individuando, oltre ad iniziative di limitazione della circolazione, l'iniziativa del "Bollino Blu" finalizzata al controllo delle emissioni veicolari quale intervento a carattere permanente da applicarsi a tutti i residenti del territorio regionale.

VISTA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE

- ❑ il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 " Nuovo Codice della Strada";
- ❑ il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e succ. int. e mod. ;
- ❑ Il D.M. 28.02.1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" e Direttiva 07.07.1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi del Nuovo Codice della Strada";
- ❑ Il D.M. 05.02.1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55" (come modificato per effetto del D.M. 07.08.2000);
- ❑ Il D.M. 23.10.1996 n. 628 "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" e Circolari n. 88/95, successiva del 06.09.1999, n. 6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n. 6902/604 del 04.08.2000;
- ❑ Il D.M. del 21.04.1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" in applicazione dell'art. 3 della Legge 04.11.1997 n. 413, per quanto attualmente vigente;
- ❑ Il D.M. del 02.04.2002 n. 60 (recepimento direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene e monossido di carbonio);
- ❑ Il D.Lgs. del 21.05.2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";
- ❑ Visto lo Statuto del Comune di Faenza.

TENUTO CONTO INOLTRE

- ❑ della necessità di garantire il servizio di erogazione del bollino blu, attraverso officine e/o centri di revisione presenti sul territorio comunale quale facilitazione ai residenti che devono recarsi in parti del territorio in cui è necessario aver effettuato il controllo dei gas di scarico ed essere in possesso del bollino blu;
- ❑ del Protocollo d'intesa sottoscritto presso l'Amministrazione provinciale per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ("bollino blu");
- ❑ dell'adesione al suddetto Protocollo d'intesa, che il Comune di Faenza ha approvato con atto C.C. prot. n. 5563/340 del 17.12.2009;

INVITA

- **i proprietari di autoveicoli a garantire, in ogni caso, la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare al minor livello possibile la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione;**
- **le officine presenti sul territorio ad aderire all'iniziativa "bollino blu" al fine di consentire a tutti i residenti della Provincia di Ravenna un più facile accesso al servizio.**

ORDINA

A tutte le officine-centri di revisione operanti sul territorio, che aderiscono all'iniziativa "bollino blu", l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

A) Le ditte artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate per la prima volta all'effettuazione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza (bollino blu – BB), devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune di Faenza sui moduli predisposti dagli uffici competenti. Potranno essere autorizzate, ai sensi del presente atto, anche officine meccaniche e/o aziende artigiane e commerciali idonee esterne al territorio del Comune di Faenza, purchè nel Comune di origine non sia previsto il rilascio di analoga autorizzazione.

All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, le aziende dovranno allegare un certificato rilasciato dalla ditta produttrice degli strumenti o dalla ditta che ne cura la manutenzione - che attesti l'idoneità (conformità al D.M. n. 628 del 23.10.1996 e succ. Circolari esplicative ed applicative e s.m.i.) e la corretta taratura della strumentazione posseduta.

Successivamente la taratura dell'apparecchiatura andrà effettuata con cadenza almeno annuale. Il risultato delle tarature deve essere trascritto nel libretto metrologico dell'apparecchiatura. I certificati di taratura ed il libretto metrologico devono essere conservati ed esibiti durante i sopralluoghi di verifica.

B) Il Comune, unitamente all'autorizzazione, rilascia alla ditta il "Disciplinare Tecnico" con le modalità mediante le quali dovranno essere effettuati i controlli e le specifiche degli obblighi a cui la ditta autorizzata è sottoposta. Nel caso in cui i tecnici di Arpa, in seguito a controlli ispettivi, riscontrino la manomissione dell'apparecchiatura, il non corretto funzionamento della stessa o di parte di essa, la falsificazione della documentazione attestante le tarature effettuate, oppure l'esecuzione di verifiche difformi rispetto a quanto previsto dal disciplinare e dalla specifica normativa, procedono secondo gli obblighi di competenza e ne danno comunicazione agli uffici comunali. Nel caso se ne ravvisassero gli estremi, oltre all'applicazione delle

sanzioni amministrative previste, il Comune potrà procedere alla cancellazione dall'elenco delle ditte autorizzate all'effettuazione dei controlli, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.

Nei casi di: cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività, cessazione di ramo aziendale, modifica alla natura giuridica causa fusione, trasformazione societaria, trasferimenti dell'attività in altra sede o della sede legale o amministrativa, oppure di rinuncia alla effettuazione del controllo dei gas di scarico sugli autoveicoli, il titolare della ditta dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, al fine di apportare le dovute modifiche all'autorizzazione o procedere alla revoca della stessa.

C) Le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelle utilizzate per le procedure di revisione, ossia quelle previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23.10.1996 n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.92/55/CEE recepita con Decreto Ministeriale 05.02.1996, Circolare 88/95 del 06.09.1999 e Decreto Ministeriale del 04.01.2002 ed eventuali succ. int. .

D) A rilievi effettuati dovrà essere rilasciato, al proprietario del veicolo, l'apposito certificato che deve riportare, senza cancellazioni: ragione sociale della ditta esecutrice dei controlli, data di effettuazione del controllo, tipo e targa del veicolo, risultati dei controlli strumentali che attestino la conformità alle disposizioni delle norme in materia di emissioni veicolari.

A norma della Direttiva 07.07.1998 la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti (bollino blu e certificato accompagnatorio) ha validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di rilascio per gli autoveicoli immatricolati dopo il 01.01.1988, mentre per gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1988 la validità è di sei mesi.

Il primo controllo è rappresentato da quello eseguito in sede di prima revisione del veicolo.

Il controllo dei gas di scarico, effettuato nell'ambito della revisione, sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente Ordinanza e da origine al rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio.

E) La Ditta dovrà applicare le tariffe (I.V.A. inclusa) stabilite in sede di Protocollo di intesa. Le tariffe comprenderanno: l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, gli eventuali interventi di semplice regolazione, nonché il rilascio del certificato e del bollino in caso di positivo superamento del controllo.

F) Sono esclusi dagli obblighi previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- 1) i veicoli registrati come storici;
- 2) gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell' art.138 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
- 3) gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti, immatricolati da non oltre 4 anni;
- 4) i veicoli a trazione elettrica;
- 5) i veicoli con targa estera di proprietà di persone non residenti sul territorio regionale;
- 6) gli autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà di persone non residenti sul territorio regionale;
- 7) i veicoli d'epoca e d'interesse collezionistico, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
- 8) i veicoli adibiti a mezzo di soccorso e i veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco.

G) Relativamente alle officine autorizzate, anche se da altre Amministrazioni, ma operanti nel territorio di competenza, in caso di riscontro di:

- 1) rilascio dell'attestato a veicoli non idonei;
- 2) utilizzo di strumentazione non omologata;
- 3) mancata taratura periodica degli strumenti di controllo utilizzati;

- 4) difformità tra le apparecchiature utilizzate e quelle riportate in autorizzazione;
- 5) difformità delle modalità di esecuzione delle verifiche rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico e nella specifica normativa, riscontrabili nelle prove effettuate durante le ispezioni e/o nei certificati rilasciati per le revisioni o per il bollino blu;
- 6) la mancata conservazione, nella sede ove viene svolta l'attività, dei certificati compilati per il rilascio del bollino blu;
- 7) il mancato invio ad Arpa dei dati richiesti ad uso statistico da parte dei CR, se sistematico e/o reiterato;

verrà contestata, da parte degli Organi e Servizi di controllo territorialmente competenti, una **sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 600,00** nonché, nel caso se ne ravvisassero gli estremi, verrà valutata la possibilità di esclusione della medesima officina dagli elenchi delle aziende autorizzate, senza pregiudizio per eventuali azioni penali. Relativamente ai centri di revisione (CR), nel caso di inosservanza delle clausole del disciplinare tecnico, si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri per eventuali ulteriori provvedimenti, qualora ne ricorressero gli estremi.

INCARICA

la Sezione Provinciale ARPA di Ravenna delle verifiche in ordine alla regolarità della taratura delle apparecchiature di controllo utilizzate dalle officine e dai centri di revisione autorizzati, nonché al rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli e di qualsiasi altra prescrizione stabilite dal presente atto.

Faenza, 01/02/2010

IL SINDACO
(Claudio Casadio)

Copia del presente atto a:

- Comando PM Faenza
- Arpa – Sez. prov.le di Ravenna
- Arpa – Distretto di Ravenna e Faenza